



## Regione Umbria

### Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE  
CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR**  
**Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 13148 DEL 11/12/2025**

**OGGETTO:** Art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2008 - Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) relativo alla cava sita in Loc. Le Prese del Comune di Orvieto (TR), in seno al P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, per "Ampliamento di cava di inerti alluvionali in località Le Prese" (cod. pratica 02-93-2025) – Proponente Soc. Gruppo Biagioli S.r.l.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;  
**Vista** la L.R. 2 aprile 2015 n. 10 recante: *"Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative"*, con la quale, ai sensi dell'articolo 2, a far data dal 01/12/2015 sono state riallocate in capo all'Amministrazione Regionale, tra l'altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria, precedentemente svolte dalle Province;  
**Visto** il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell'art. 5 stabilisce: *"l'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo*

*smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile"* e considerato che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 3 individua, quale autorità competente, *"l'autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive"*, e al comma 6 dell'art. 5 stabilisce che: *"l'Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione"*;

**Considerato** che l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione - di seguito PGRE - è di competenza dell'autorità di vigilanza, come sopra definita, e che tali funzioni sono svolte dal Servizio regionale Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;

**Atteso** che l'ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008 è stabilito dall'art. 2 comma 1 del decreto medesimo, definendosi all'interno del sito di cui all'art. 3 comma 1 lett. hh) ovvero all'interno: *"dell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996"*;

**Considerato** che i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);

**Visto** il parere reso dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare con nota prot. n. 805/RIN del 02/02/2015 circa il regime applicativo dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2008;

**Visto** l'interpello ambientale circa l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117/2008, presentato dalla Regione Umbria con nota prot. n. 249903 del 14/11/2022, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 nonché i conseguenti esiti resi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 105610 del 28/06/2023, rinvenibile nella specifica sezione della pagina web del Ministero medesimo (<https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>);

**Rammentato** che, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2008, il PGRE *"... è presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente"*;

**Evidenziato** che in seno al procedimento regionale di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto: "Ampliamento di cava di inerti alluvionali in località Le Prese del Comune di Orvieto (TR)" (cod. pratica 02-93-2025) - Proponente Soc. Gruppo Biagioli S.r.l., tra gli elaborati presentati è presente il Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (di seguito PGRE), di competenza della scrivente struttura (competente in materia di Polizia Mineraria - Sicurezza e Salute nei cantieri minerari);

**Tenuto conto** che in sede di CdS dei Rappresentanti Unici del 07/10/2025, convocata con nota prot. reg.le n. 167619 del 08/09/2025, è stato espresso, all'unanimità, un giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto di che trattasi;

**Analizzato** il PGRE, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato quale elaborato: "A3.3-10 Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione" in seno al procedimento di PAUR in oggetto;

**Tenuto conto** che all'interno del perimetro dell'area di cava in oggetto non sono presenti impianti di lavorazione degli inerti di alcuna tipologia;

**Considerato** che dalla suddetta analisi del PGRE emerge che:

- Par. 3.1.: Il giacimento estrattivo è costituito da sabbie e ghiaie di origine alluvionale; la coltivazione avverrà con l'uso esclusivo di mezzi meccanici: ruspa, escavatore e camion.
- I materiali coinvolti nelle azioni di estrazione rientrano nelle seguenti tipologie:
  1. Terreno vegetale: primo strato di ca 1 - 1,5 metri;
  2. Limi argilloso-sabbiosi: secondo strato di spessore variabile;
  3. Sabbie e ghiaie - inerti alluvionali naturali - materiale utile avente uno spessore medio pari a m 5,00, quindi fino ad una profondità di scavo di m 6,00 dal piano di campagna attuale.

**Considerato**, inoltre, che dal predetto PGRE risulta che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all'All. III del D.Lgs. 117/2008.

**Visto** il layout di coltivazione mineraria descritto nel predetto PGRE;

**Tenuto conto** che il PGRE proposto risulta coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostatività alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano nel determinato del presente atto;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di valutare positivamente, approvandolo, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in oggetto (*Elaborato progettuale: "A3.3-10 Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione"*), ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato in seno al citato procedimento di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 02-93-2025), "Ampliamento di cava di inerti alluvionali in località Le Prese", nel Comune di Orvieto (TR) – Proponente Soc. Gruppo Biagioli S.r.l.;
3. di stabilire che l'approvazione del suddetto PGRE è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - P.1) l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non inquinati, venga effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;
  - P.2) per lo stoccaggio temporaneo in cumuli dei rifiuti estrattivi venga:
    - garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
    - prodotta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, specifica verifica di stabilità dei fronti con cadenza almeno annuale;
    - rispettata la morfologia di accumulo dei materiali non utili/rifiuti estrattivi prevista nel progetto di cava;
    - evitato il ruscellamento/dilavamento dei cumuli di rifiuti estrattivi depositati e non ancora utilizzati per il ripristino ambientale del sito, garantendo, altresì, il loro rinverdimento tempestivo;
  - P.3) per i lavori di recupero ambientale della cava, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle

scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati prioritariamente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto P.1), mentre l'utilizzo eventuale di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti;

P.4) la Soc. Gruppo Biagioli S.r.l. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 117/08;

4. di specificare che:

- è fatto obbligo alla Soc. Gruppo Biagioli S.r.l. di rispettare le prescrizioni sopra riportate, nonché quanto comunque stabilito dal D.Lgs. 117/2008. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, *"in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo"*;
- il PGRE di cui alla presente autorizzazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali, di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo è oggetto di riesame, da parte del redattore, ogni cinque anni. A tal fine, le eventuali modifiche siano notificate alla Regione Umbria;
- l'approvazione del PGRE non riguarda né l'utilizzo/gestione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno del sito di cava eventualmente utilizzate per il ripristino ambientale, né l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi (DM 05/02/98) eventualmente impiegati per il riambientamento del sito necessitanti, altresì, di titolo abilitante di diversa natura;
- che la presente approvazione del PGRE - costituente sezione del piano globale dell'attività estrattiva, a norma sia dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 117/2008, che dall'art. 13 (Progetto definitivo) comma 1 lett. c-bis) del R.R. n. 3/2005 - sia trasmessa al Servizio regionale "Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici";

5. che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/12/2025

L'Istruttore

- Fabio Antonielli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Simone Padella  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/12/2025

Il Dirigente  
- Andrea Monsignori  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2